

GIURISPRUDENZA

n. 1 - 2008 © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 9 gennaio 2008 n. 20

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione in tema di esportazione e dichiarazione in ordine alla particolare importanza di beni culturali

I due procedimenti di diniego di esportazione e di dichiarazione di interesse particolarmente importante sono distinti, ma risulta evidente il loro funzionale collegamento diretto a garantire forme di effettiva tutela dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Conseguentemente appare naturale e legittimo che anche le motivazioni che sottendono all'adozione dei due provvedimenti possano coincidere.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto seconda sezione

con l'intervento dei signori magistrati: Umberto Zuballi - Presidente relatore Claudio Rovis - Consigliere Riccardo Savoia - Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 1181/04, 1182/04, 2337/04 e 3112/04, proposti da

Claudio De Polo Saibanti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con elezione di domicilio presso il secondo, in Venezia Mestre, via Allegri 30, come da mandati a margine dei ricorsi;

CONTRO

la **Regione del Veneto**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra e Antonella Cusin, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale, in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;

il Ministero per i beni e le attività culturali non costituitosi;

e nei confronti di

Finarte Semenzato spa, non costituitasi;

per l'annullamento

quanto al ricorso n 1181/04:

del provvedimento 2 febbraio 2004 n 63392/4401.03 della Direzione cultura della Regione Veneto recante il diniego di esportazione di tre manoscritti di proprietà del ricorrente;

e sui motivi aggiunti al ricorso 1181/04 proposti per l'annullamento:

del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere impugnato, dell'allegata lettera dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell'allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.

sui secondi motivi aggiunti al ricorso 1181/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;

quanto al ricorso 1182/04:

del provvedimento 2 febbraio 2004 n 63392/4401.03 della Direzione cultura della Regione Veneto di diniego di esportazione di tre manoscritti di proprietà del ricorrente;

e con i primi motivi aggiunti al ricorso 1182/04,

del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere impugnato, dell'allegata lettera dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell'allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.

sui secondi motivi aggiunti al ricorso 1182/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;

quanto al ricorso 2337/04:

del decreto del dirigente regionale della direzione cultura n. 200 del 10 luglio 2003 che dichiarava di interesse importante un manoscritto riproducente "Le tredici questioni d'amore" di Giovanni Boccaccio nonché i decreti 487 e 490 che dichiaravano l'importanza di un manoscritto contenente il "De Officiis" di Cicerone e un "Libro d'ore";

sui motivi aggiunti al ricorso 2337/04

per l'annullamento del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, allegata al predetto parere, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere qui impugnato, dell'allegata lettera dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell'allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto. sui secondi motivi aggiunto al ricorso 2337/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;

sul ricorso n. 3112/04:

del provvedimento 2 febbraio 2004 n 62644/4401.3 della Direzione cultura di diniego all'esportazione di tre manoscritti del ricorrente,

nonché sui motivi aggiunti al ricorso 3112/04

per l'annullamento del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, allegata al predetto parere, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere qui impugnato, dell'allegata lettera dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell'allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto. sui secondi motivi aggiunti al ricorso 2337/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;

Visti i ricorsi, notificati i primi due il 5 aprile 2004, il terzo il 12 luglio 2004 e l'ultimo il 15 novembre 2004 e depositati presso la Segreteria i primi due il 27 aprile 2004, il terzo 28 luglio 2004 e l'ultimo il 18 novembre 2004, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositati il 30 luglio 2004, il 26 agosto 2004, il 28 luglio 2004 e il 19 maggio 2005;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti delle cause;

Uditi nella pubblica udienza del 13 dicembre 2007 - relatore il presidente Zuballi - gli avvocati Barzazi per la parte ricorrente e Fabris, in sostituzione di Cusin, per la Regione Veneto;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Nel corso dell'anno 2003 il ricorrente affidava alla casa d'aste Finarte Semenzato alcuni pezzi della sua collezione di manoscritti e testi antichi affinché questa li ponesse in vendita in occasione delle varie aste. La direzione cultura della Regione Veneto negava il permesso all'esportazione dei manoscritti.

I motivi del primo e del secondo ricorso sono i seguenti:

Incompetenza e violazione art. 66 del D Lgs 490 del 1990.

Violazione artt 65 e 66 del D Lgs 490 del 1999.

Violazione art 66 del D Lgs 490 del 1999, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

Violazione art 66 del D Lgs 490 del 1999 e art 146 RD 363 del 1913, contraddittorietà e difetto di istruttoria.

Violazione art 3 legge 241 del 1990 e difetto di motivazione.

Invalidità derivata dai provvedimenti presupposti impugnati con ricorso straordinario.

Con i primi motivi aggiunti ai due primi ricorsi vengono impugnati:

il parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché la nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, il parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza che qui si impugna e non noto, nonché il verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere impugnato, l'allegata lettera dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n.

1351/E, l'allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché la nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.

I motivi aggiunti dei primi due ricorsi sono i seguenti:

Violazione art 66 del Tu 490 del 1999 incompetenza.

Violazione art 1 legge 241 del 1990.

Violazione art 3 legge 241 del 1990 difetto di istruttoria e di motivazione.

Violazione art 66 D Lgs 42 del 2004 difetto di istruttoria.

Violazione art 66 D Lgs 490 del 1999

Violazione art 66 D Lgs 490 del 1999

Illegittimità derivata.

Con i secondi motivi aggiunti si impugna la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;

I secondi motivi aggiunti sono i seguenti:

Incompetenza e violazione art. 66 D Lgs 490/1999.

Violazione art. 1 e 3 legge 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione art 66 D Lgs 42 del 2004;

Violazione art. 66 D Lgs 490 del 1999 e 146 RD 363 del 1913 contraddittorietà e difetto di istruttoria.-Violazione art 3 legge 241 del 1990.

Resiste in giudizio la Regione.

Con il ricorso n. 2337/04 si chiede l'annullamento:

del decreto del dirigente regionale della direzione cultura n 200 del 10 luglio 2003 che dichiarava di interesse importante un manoscritto riproducente "Le tredici questioni d'amore" di Giovanni Boccaccio nonché i decreti 487 e 490 che dichiaravano l'importanza di un manoscritto contenente il "De Officiis" di Cicerone e un "Libro d'ore".

Con nota in data 30 aprile 2003 prot. n. 5153 indirizzata al detentore delle opere, Finarte — Semenzato s.p.a., la Direzione cultura della Regione del Veneto avviava il procedimento per la dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di alcune opere in vendita a tale asta.

Ad avviso del ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

1) violazione art. 3 della legge 241 del 1990, difetto erroneità e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria.

I provvedimenti impugnati sarebbero affetti da vari vizi nella loro parte motivazionale.

2) palese illogicità e contraddittorietà della valutazione tecnica.

Secondo il ricorrente l'amministrazione regionale non ha svolto alcuna attività istruttoria e ha sostanzialmente trasfuso nei suoi provvedimenti i contenuti degli expertises della casa d'aste, per cui sarebbe agevolmente riscontrabile una manifesta contraddittorietà e illogicità nella valutazione tecnica operata dall'amministrazione stessa.

3) Incompetenza, violazione art. 8 legge 241 del 1990, articolo 9 comma I del regolamento n. 425 del 13 giugno 1994.

L'organo regionale che ha adottato i provvedimenti impugnati sarebbe peraltro incompetente all'emanazione dei decreti n. 487 e 490.

Secondo il ricorrente deve infatti considerarsi che la deliberazione di Giunta Regionale n. 400 dell'8 febbraio 2000 ha indicato, quale soggetto competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante relativo a beni librari il dirigente regionale della Direzione cultura della Regione Veneto.

I decreti n. 487 e 490 risultano invece adottati da parte di un dirigente di servizio, organo posto nell'organizzazione regionale in posizione subordinata a quella del dirigente regionale.

Il ricorrente ha proposto due atti di motivi aggiunti avverso una serie di pareri prodromici agli atti gravati. I primi motivi aggiunti al ricorso 2337/04 sono rivolti avverso i medesimi atti già impugnati con i motivi aggiunti di cui ai precedenti ricorsi.

I motivi ricalcano quelli sopra compendiati.

Lo stesso vale per i secondi motivi aggiunti.

Infine con il ricorso n 3112/04 si impugna il provvedimento 2 febbraio 2004 n 62644/4401.03 della Direzione cultura della Regione Veneto di diniego all'esportazione di tre manoscritti di proprietà del ricorrente.

I motivi ricalcano quelli sopra enunciati nel precedente ricorso.

I motivi aggiunti hanno ad oggetti i medesimi atti impugnati con i precedenti motivi aggiunti afferenti ai precedenti ricorsi.

La Regione del Veneto resiste in tutti i ricorsi contestando tutte le tesi attoree.

DIRITTO

I ricorsi vanno riuniti per palesi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Peraltro in data 24 luglio 2007 il ricorrente ha dichiarato di aver ceduto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna i seguenti manoscritti, le "Tredici questioni" del Boccaccio, "De compositione astrolabii" e il "Libro d'ore".

I ricorsi in epigrafe mantengono quindi interesse solo per la riproduzione del De Officiis di Cicerone nonché per un foglio membranaceo staccato.

Si passa ora all'esame del primo e del secondo ricorso.

Con la prima censura il ricorrente deduce un vizio di incompetenza nel provvedimento impugnato, ritenendo che la Regione avrebbe dovuto rilasciare solo un parere, ancorché vincolante, ma non adottare il provvedimento finale relativo al procedimento per il rilascio dell'attestato di libera circolazione ex art. 66 del decr. legisl. n. 490/99.

Sul punto si rileva che l'art. 66 del decr. legisl. 490/99 prevede che chi intende far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, che per i beni librari sono le Regioni, in virtù di quanto disposto dal D.P.R, n. 3/1972, art. 9.

Tale competenza è stata confermata dall'art. 66, ultimo comma, del decr. legisl. 490/99 per il quale, con riferimento al rilascio di attestato di libera circolazione, "restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'art. 2, comma 2, lett. c)", ossia "i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio".

Quanto alla seconda doglianza con cui si deduce la violazione degli artt. 65 e 66 del decr. legisl. n. 490/99 basti richiamare il disposto della norma che vieta in ogni caso, e comunque, l'uscita dal territorio nazionale dei beni già dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art 6 del medesimo decreto legislativo.

Circa il terzo motivo di ricorso si rileva che l'art. 66, comma 9, del decr. legisl. 490/99, conferma la delega alle regioni delle competenze in materia di esportazione di beni librari, già attuata con il D.P.R. n. 3/72.

Se ne deduce che non possono ritenersi vincolanti per le Regioni gli indirizzi e i criteri generali che sarebbero stabiliti dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, un organo meramente consultivo, ora sostituito da un Comitato di settore del Consiglio Nazionale per i Beni culturali e Ambientali. In relazione alla quarta censura con cui si deduce la violazione dell'art. 66 del decr. legisl. 490/99 e art. 146 R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 si osserva che la disposizione invocata si riferisce esclusivamente al procedimento di restituzione dei beni per cui è stato imposto il veto di esportazione, mentre la denunzia di esportazione può essere presentata da chiunque abbia il potere di disporre il trasferimento della cosa. Per tale motivo nessun obbligo aveva l'Amministrazione di verificare la situazione proprietaria del bene. Con la quinta censura si deduce la violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990; si conferma che i due procedimenti - di diniego di esportazione e di dichiarazione di interesse particolarmente importante - sono distinti, ma risulta evidente il loro funzionale collegamento diretto a garantire forme di effettiva tutela dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Conseguentemente appare naturale e legittimo che anche le motivazioni che sottendono all'adozione dei due provvedimenti, possano coincidere.

Emerge inoltre dalla documentazione in atti che gli uffici regionali hanno svolto sia attività istruttoria in proprio, sia sulla base della documentazione tecnico scientifica trasmessa dalla Soprintendenza e dalla Regione Liguria, sia infine dei pareri e valutazioni tecniche espresse da esperti nelle specifiche materie. In sostanza la motivazione, per quanto concerne tutti i manoscritti e in particolare il "De officiis" di Cicerone, appare congrua.

Circa il sesto motivo di ricorso basti rilevare che i provvedimenti di dichiarazione di interesse particolarmente importante dei beni librari de quibus appaiono congruamente motivati, anche alla luce dell'istruttoria svolta dagli uffici regionali.

D'altra parte, per giurisprudenza pacifica, non potrebbero in questa sede contestarsi le scelte e valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall'Amministrazione, salvo in caso di illogicità della scelta, che non si riscontra nel caso di specie.

Infine, circa la dedotta incompetenza del dirigente di servizio ad adottare i provvedimenti di dichiarazione di particolare interesse si osserva come il comma I dell'art. 28 della legge regionale n. 1 del 1997 prevede che "Il dirigente regionale e i dirigenti, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 23 e 24, provvedono ad assegnare a sé o ad altri dipendenti della struttura la responsabilità della istruttoria, di

ogni altro adempimento procedimentale inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio delle competenze di gestione amministrativa, tecnica o finanziaria".

All'art. 23 si enumera espressamente il compito di "adottare gli atti di diretta competenza" ed in tal senso ha provveduto il Dirigente regionale della Direzione cultura con proprio decreto n. 281 del 5.9.2003, di integrazione del precedente decreto n. 11/2001, con cui si è delegato espressamente il dirigente del Servizio Editoria, Beni Librari e archivistici e Musei anche alla firma degli atti amministrativi relativi alla notificazione di beni librari di rilevante interesse.

Con riferimento ai primi motivi aggiunti dei vari ricorsi se ne rileva l'inammissibilità atteso che l'esistenza della nota della regione Liguria del 30.12.2003, che aveva in allegato anche i pareri impugnati, era conosciuta o almeno conoscibile dal ricorrente quantomeno dall'aprile 2004, quando venne dallo stesso proposto il ricorso avverso il provvedimento 2.2.2004 della Direzione regionale Cultura di diniego alla esportazione di tre manoscritti, che richiamava nella premessa proprio la nota citata.

Come già illustrato, la Regione Veneto ha tenuto conto anche della documentazione tecnico scientifica, quale trasmessa dalla Soprintendenza e dalla Regione Liguria, e dei pareri e valutazioni tecniche espresse da esperti nelle specifiche materie, pareri di per sé esaustivi ed idonei ad integrare l'istruttoria così da consentire una congrua valutazione di merito.

Sulla mancata inibitoria al rilascio dell'attestato di libera circolazione da parte dell'ufficio della amministrazione centrale nel termine previsto dalla legge si osserva, che il suddetto procedimento è riferibile ai soli beni culturali la cui tutela sia di competenza statale, laddove nel caso di specie, sussiste una competenza esclusiva delle regioni.

Con i secondi motivi aggiunti vengono sostanzialmente riproposti, riferiti al provvedimento della Giunta regionale n. 207 del 31.1.2003, i medesimi motivi di censura rivolti al provvedimento regionale inizialmente impugnato e già sopra esaminati.

Sul ricorso 2337/04, va accolta l'eccezione di tardività del medesimo con riferimento all'impugnazione del decreto n. 200 del 10.7.2003 del Dirigente della Direzione Cultura, in quanto è lo stesso ricorrente a dare per conosciuta la circostanza che il decreto era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 92 del 30.9.2003.

Sin da quella data era pertanto conoscibile, da tutti gli interessati. l'esistenza del provvedimento di cui si discute, mentre il ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto avanti la presente Autorità giurisdizionale, venne notificato solo in data 1.4.2004, e quindi ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art.9 del D.P.R. n. 1199/1971.

In ordine al primo motivo di violazione art. 3 L. n. 241/1990 e difetto di motivazione si rileva che già la comunicazione di avvio del procedimento preannunciava i motivi che avrebbero condotto poi alla dichiarazione di interesse.

Invero il previsto avviso di inizio del procedimento, essendo stato correttamente trasmesso alla parte interessata, è risultato pienamente idoneo al conseguimento dello scopo al quale risulta preordinato. Quanto al provvedimento finale, lo stesso appare congruamente motivato, anche alla luce della esaustiva istruttoria svolta dagli uffici regionali.

Parimenti infondato risulta il rilievo secondo il quale l'istruttoria regionale si sarebbe limitata a riprendere descrizioni e considerazioni tratte dai cataloghi della mostra.

A prescindere dal fatto che i dati tecnici possono essere ripresi e fatti propri dall'amministrazione, emerge che i manoscritti in questione sono stati oggetto di attenta valutazione da parte dell'ufficio competente e che non appare certo contraddittoria una motivazione solo perché ha ritenuto valide le valutazioni degli esperti della casa d'aste.

Circa la seconda censura di illogicità e contraddittorietà della valutazione tecnica, vale quanto sopra esposto in ordine alla congruità e adeguatezza della istruttoria svolta dagli uffici regionali e conseguentemente della motivazione dei provvedimenti impugnati.

Sul terzo motivo di ricorso con cui si deduce l'incompetenza basti richiamare quanto sopra enunciato. Quanto ai motivi aggiunti trattasi di motivi sostanzialmente proposti avverso i provvedimenti della Soprintendenza, analoghi a quelli dedotti nel primo e nel secondo ricorso.

In ordine poi al lamentato vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, ci si riporta alle argomentazioni già precedentemente svolte ribadendo che in ogni caso gli Uffici regionali avevano svolto anche attività istruttoria in proprio, con visione diretta del materiale da parte di un funzionario regionale ed un esame dello stesso che aveva portato a rilevare elementi originali, non comparenti nella scheda di catalogo. In relazione al secondo atto di motivi aggiunti con cui vengono sollevati motivi di censura al provvedimento della Giunta regionale n. 207 del 31.1.2003, con il quale si sono individuati criteri e procedure per l'applicazione delle norme in materia di beni librari, ancora una volta ci si richiama a quanto sopra illustrato.

L'ultimo dei quattro ricorsi riproduce sostanzialmente le censure in precedenza sollevate per cui vale quanto sopra enunciato.

Per le su indicate ragioni i ricorsi riuniti vanno rigettati, anche se sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, riunitili, li rigetta. Compensa le spese e competenze dei giudizi fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2007.

